

# I CODICI DI MARIA LUIGIA TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

*Atti del Convegno di studi*

*Parma, 29 novembre - 1 dicembre 2021*

a cura di

ANDREA ERRERA



**Collana di Studi di Storia del diritto medievale e moderno  
Collettanee**

8

**Historia  
et ius**

2023



“Historia et ius”  
Associazione culturale - Roma

**Collana di Studi di Storia del diritto medievale e moderno**

**Collettanee**

**8**

La Collana di Studi di storia del diritto medievale e moderno *Historia et Ius*, pubblicata in forma elettronica in open access, è nata per iniziativa della stessa redazione della omonima rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna. Essa si propone di costituire uno strumento di diffusione, su scala internazionale, dei risultati delle ricerche storico giuridiche e del confronto di idee e impostazioni metodologiche.

Ogni volume, così come gli articoli pubblicati nella rivista, è sottoposto a doppio referaggio cieco. La collana accoglie testi in lingua italiana, inglese, francese, spagnola e tedesca.

The Series of Studies in medieval and modern legal history *Historia et Ius*, published in electronic form in open access, was created on the initiative of the same editorial board of the homonymous history journal of the medieval and modern age. It aims to constitute an instrument of diffusion, on an international basis, of the results of historical legal research and of the comparison of ideas and methodological approaches.

Each volume, as well as the articles published in the journal, is subject to double blind peer-review. The book series receives texts in Italian, English, French, Spanish and German languages.

DIREZIONE DELLA COLLANA: Paolo Alvazzi del Frate (Università Roma Tre) - Giovanni Rossi (Università di Verona) - Elio Tavilla (Università di Modena e Reggio Emilia)

CONSIGLIO SCIENTIFICO: Marco Cavina (Università di Bologna) - Eric Gojosso (Université de Poitiers) - Ulrike Müßig (Universität Passau) - Carlos Petit (Universidad de Huelva) - Laurent Pfister (Université Paris II) - Michael Rainer (Universität Salzburg) - Giuseppe Speciale (Università di Catania) - Arnaud Vergne (Université de Paris) - (†) Laurent Waelkens (Universiteit Leuven)

E-mail: [info@historiaetius.eu](mailto:info@historiaetius.eu)

Indirizzo postale: Prof. Paolo Alvazzi del Frate  
via Ostiense 161 - 00154 Roma

Immagine di copertina:

Tommaso Bandini (Parma 1807-1849), *Mano destra di Maria Luigia d'Asburgo, duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla*, marmo bianco di Carrara (Parma, Museo Glauco Lombardi, inv. 1602).

ISBN: 978-88-946376-8-7- luglio 2023

ISSN: 2704-5765

# I CODICI DI MARIA LUIGIA TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

*Atti del Convegno di studi*

*Parma, 29 novembre - 1 dicembre 2021*

a cura di  
Andrea Errera



“Historia et ius”

Associazione culturale - Roma

Questa pubblicazione è stata realizzata con i fondi del Progetto «Convegno “I Codici di Maria Luigia. Tra tradizione e innovazione”», finanziato dall’Università di Parma come progetto di ricerca di Ateneo, FIL - Quota incentivante 2020 e dalla Fondazione Cariparma.

This research has financially been supported by the Programme «Convegno “I Codici di Maria Luigia. Tra tradizione e innovazione”», FIL - Quota incentivante of University of Parma and co-sponsored by Fondazione Cariparma.

## Indice

<i>Premessa</i> , di ANDREA ERRERA	1
LUIGI LACCHÉ, <i>Dopo la Restaurazione: culture giuridiche nel crogiolo italiano</i>	5
RICCARDO FERRANTE, <i>Strumenti normativi canonici a confronto: codice, legge, giurisprudenza</i>	21
SANDRO SCHIPANI, <i>Il sistema del diritto romano e il codice di Parma: concittadini e giuristi</i>	33
PAOLO ALVAZZI DEL FRATE, ALFONSO ALIBRANDI, <i>Tra giurisdizionalismo e laicità dello Stato. Considerazioni sulla politica ecclesiastica del ducato di Parma e Piacenza tra XVIII e XIX secolo</i>	79
JOHAN ICKX, <i>Il 'Concordato' tra la Santa Sede e il Ducato di Parma del 1820. Una ricognizione archivistica</i>	95
ANDREA ERRERA, <i>Il tormentato lavoro di redazione del codice civile di Parma e alcune fortunate sopravvivenze archivistiche: Vincenzo Mistrali e il caso dell'irretroattività della legge</i>	109
STEFANO SOLIMANO, <i>La parificazione successiva delle donne nel codice civile dei Ducati, tra diritto patrio, Code Civil e ABGB</i>	155
GIACOMO PACE GRAVINA, <i>Enfiteusi e Restaurazione</i>	175
VINCENZO BARBA, <i>L'esecutore testamentario dal Codice di Maria Luigia al Codice fascista</i>	193
GIOVANNI ROSSI, <i>Circolazione di modelli europei e declinazioni locali del 'paradigma' codificatorio nel "Codice di processura civile" (1820) di Maria Luigia</i>	211
AUGUSTO CHIZZINI, <i>Il codice di processura civile parmense: tra pragmatismo e rigore sistematico</i>	241
MASSIMO MONTANARI, <i>L'istruzione probatoria nei codici di Maria Luigia</i>	263
ALBERTO CADOPPI, <i>Alle origini del codice penale parmense: il progetto milanese del 1806</i>	281
MARCO NICOLA MILETTI, <i>La scienza criminalistica tra verum e factum. Riflessioni a margine del Codice penale di Maria Luigia (1820)</i>	289

SALVATORE PULIATTI, <i>Profili storici della rilevanza della minor età nei codici penali preunitari</i>	313
PAOLO VENEZIANI, <i>Il codice penale di Maria Luigia: il sistema sanzionatorio</i>	327
ETTORE DEZZA, <i>L'assoluzione per insufficienza di prove nell'art. 422 del Codice di Procedura Criminale di Maria Luigia</i>	337
FABIO CASSIBBA, <i>Le giurisdizioni istruttorie fra oralità e scrittura</i>	355
PAOLO FERRUA, <i>Dibattimento e oralità nel sistema processuale penale</i>	369
FRANCESCO MASTROBERTI, <i>Due modelli a confronto: i Codici parmensi e il Codice per lo Regno delle Due Sicilie</i>	379
BEATRICE PASCIUTA, <i>Donne e codici nell'Italia preunitaria</i>	397
ELIO TAVILLA, <i>Il codificatore riluttante: i duchi estensi di fronte al modello luigino</i>	409
MARIO RIBERI, <i>Il Codice di Parma e il Codice Albertino. Assonanze e dissonanze</i>	425
MATTEO TRAVERSO, <i>I codici penali sabaudo e parmense. Le assonanze e le "eredità mancate"</i>	439
GIOVANNI CHIODI, <i>La seconda storia del codice civile di Parma nei giuristi postunitari: la controversia sul calcolo della disponibile e la questione sulla natura del diritto alimentare dei figli adulterini e incestuosi</i>	457
<i>Autori</i>	493

Paolo Alvazzi del Frate, Alfonso Alibrandi\*

*Tra giurisdizionalismo e laicità dello Stato.  
Considerazioni sulla politica ecclesiastica del ducato  
di Parma e Piacenza tra XVIII e XIX secolo*

SOMMARIO: 1. Il giurisdizionalismo – 2. I Concordati – 3. La laicità dello Stato – 4. Il Concordato del 1801 – 5. La politica ecclesiastica nel Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla nell'*Ancien Régime* – 6. Il periodo napoleonico – 7. La Restaurazione.

In questo intervento ci proponiamo di svolgere alcune considerazioni sulle questioni e le culture che hanno caratterizzato la politica ecclesiastica del Ducato di Parma e Piacenza tra gli ultimi decenni del Settecento e i primi dell'Ottocento. Si trattò di un periodo di profonde trasformazioni culturali, nel quale l'influenza dell'ordinamento francese esercitò un ruolo determinante in tutta Europa e, in particolare, nei territori italiani.

1. *Il giurisdizionalismo*

Il Settecento, l'ultimo secolo dell'*Ancien Régime*, conobbe due rilevanti, e contrapposti, fenomeni in tema di politica ecclesiastica: a) il consolidarsi del *giurisdizionalismo* e la conseguente diffusione di concordati tra gli Stati e la Chiesa cattolica; b) l'affermazione in taluni ordinamenti della *laicità dello Stato*.

Il "giurisdizionalismo" è un fenomeno complesso derivante dalla prassi di governo e dalla cultura politico-giuridica tendenti a limitare l'autonomia della Chiesa cattolica attraverso una crescente ingerenza dello Stato in materia religiosa<sup>1</sup>. Come osserva opportunamente Daniele Edigati, il

\* Sono di Paolo Alvazzi del Frate i parr. 1-4, di Alfonso Alibrandi i parr. 5-7.

<sup>1</sup> La bibliografia sul giurisdizionalismo si è recentemente arricchita grazie alla pubblicazione di alcuni importanti studi: D. Edigati-L. Tanzini (curr.), *La prassi del giurisdizionalismo negli Stati italiani: premesse, ricerche, discussioni*, Roma 2015 (sul fenomeno del giurisdizionalismo in generale si vedano D. Edigati, *Per un nuovo approccio storiografico al tema del giurisdizionalismo*, pp. 11-28; A. Banfi, *A proposito di giurisdizionalismo*, pp.



## giurisdizionalismo teorizza un sistema

contraddistinto da una subordinazione della Chiesa rispetto al potere civile, che esplica sulla prima una serie di funzioni di protezione e di controllo. Collocato cronologicamente nel periodo dell'affermazione degli stati assoluti, il giurisdizionalismo quindi occupa un arco temporale di quasi tre secoli, dal XVI al XVIII secolo, e in esso si incarna per l'appunto quel nuovo legame instauratosi fra i Principi cattolici, rafforzati nel loro potere personale e tendenti a sviluppare un controllo sulla sfera religiosa, e la Chiesa romana, indebolita a seguito degli scismi luterano e anglicano e bisognosa della protezione dei primi<sup>2</sup>.

---

29-50; C. Fantappiè, *Giurisdizionalismo. Dalla classificazione dogmatica alla nozione storico-politica*, pp. 305-322); E. Tavilla, *Giurisdizionalismo e storiografia giuridica: qualche riflessione*, in «Archivio Storico Italiano», 2017, pp. 239-247; L. Mannori, *Una difficile eredità: la tradizione giurisdizionalista nell'Ottocento preunitario*, ivi, pp. 287-304; D. Edigati-E. Tavilla (curr.), *Giurisdizionalismi. Le politiche ecclesiastiche negli Stati minori della penisola nell'età moderna*, Roma 2018 (in particolare E. Tavilla, *Le prassi giurisdizionali alla prova della documentazione d'archivio degli 'stati minori'*, pp. 9-20).

<sup>2</sup> D. Edigati, *Per un nuovo approccio storiografico al tema del giurisdizionalismo*, cit., p. 12. Sul tema e sulle varie esperienze locali si vedano, tra gli studi più recenti, A. Lupano, *Verso il giurisdizionalismo subalpino: il De regimine ecclesiae di Francesco Antonio Chionio nella cultura canonistica torinese del Settecento*, Torino 2001; C. Latini, *Il privilegio dell'immunità. Diritto d'asilo e giurisdizione nell'ordine giuridico dell'età moderna*, Milano 2002; G. De Giudici, *Il governo ecclesiastico nella Sardegna Sabauda (1720-1761)*, Napoli 2007; D. Edigati, *L'abolizione della giurisdizione temporale della Chiesa in Toscana. Linee ricostruttive di una lunga e complessa riforma leopoldina (1776-1784)*, in «Studi senesi», CCXI (2009), 281-336 e 455-517; M.T. Napoli, *La Regia Monarchia di Sicilia. «Ponere falcem in alienam messem»*, Napoli 2012; P. Lo Iacono, *Chiesa, Stato e popolo nel Mezzogiorno dei lumi. La legislazione ecclesiastica dei Borboni di Napoli e di Sicilia tra istanze regaliste e tutela dell'ordo spiritualis (1734-1789)*, Cosenza 2012. Oltre ai saggi già citati, del volume D. Edigati-L. Tanzini (curr.), *La prassi del giurisdizionalismo negli Stati italiani*, cit., si vedano: M. Ronzani, *Vescovi e città in età comunale (secoli XII-XIII)*, pp. 51-64; L. Tanzini, *Giurisdizione secolare e giurisdizione vescovile nella Toscana del XIV secolo*, pp. 65-89; A. Viggiano, *Prete violenti e ragioni repubblicane*, pp.91-114; U. Bruschi, *La mitria e il laticlavio*, pp.115-146; D. Luongo, *La polemica sull'Inquisizione nel Preilluminismo napoletano*, pp. 147-182; D. Edigati, *Dalla Congregazione alla prima età lorenese*, pp. 183-214; E. Tavilla, *La sovranità fiscale*, pp. 215-238; A. Lupano, *Placet, exequatur, economato dei benefici vacanti*, pp. 239-260; M. Pignotti, *Lombra di Pietro Leopoldo sullo Statuto fondamentale*, pp. 261-276; G. Greco, *Giurisdizionalismo e modernità, confessionalizzazione e secolarizzazione* pp. 277-304; del volume a cura di D. Edigati - E. Tavilla, *Giurisdizionalismi*, cit., cfr.: B.A. Raviola, «Con smembrazione e riserva del patronato». *Appunti per un'analisi del giurisdizionalismo nel Monferrato gonzaghesco*, pp. 21-44; U. Bruschi, «Un Principe totalmente pio, ecclesiastico, apostolico roma-no». *Dinamiche del giurisdizionalismo nel Ducato di Parma e Piacenza da Pier Luigi Farnese alle guerre di Castro*,

Prototipo di tale politica ecclesiastica fu certamente il governo dell'Imperatore Giuseppe II (1740-1790), ironicamente chiamato «re sacrestano» proprio per il suo interesse per le questioni religiose<sup>3</sup>. L'azione in materia ecclesiastica dell'Imperatore – abitualmente definita “giuseppinismo” (*Josephinismus*) – fu energica ed efficace nel realizzare un effettivo controllo dello Stato su atti tradizionalmente adottati in piena autonomia dalla Chiesa di Roma. Significativa al riguardo fu l'emanazione tra il 1781 e il 1785 da parte di Giuseppe II di una serie di “Patenti di Tolleranza” (*Toleranzpatente*), provvedimenti abolitivi di ogni forma di discriminazione nei confronti dei culti non cattolici (protestanti, ortodossi ed ebrei)<sup>4</sup>. L'equiparazione della Chiesa alle altre religioni professate nell'Impero incontrò l'inevitabile e aperta opposizione del Pontefice e segnò il culmine della politica giurisdizionalistica europea<sup>5</sup>.

Sebbene le politiche giurisdizionalistiche non siano state ispirate a indirizzi di riforma stabili e coerenti, ma risultino invece condizionate da esigenze fattuali concrete e contingenti, si può rilevare con certezza nel corso del XVIII secolo la tendenza del potere secolare a limitare considerevolmente l'autonomia della Chiesa e i tradizionali privilegi ecclesiastici<sup>6</sup>.

---

pp. 45-76; M. Al Kalak, *Un magistrato a difesa degli ebrei. Il delegato ai catecumeni nel Ducato estense*, pp. 77-96; L. Sinisi, *Il “martello de' vescovi”? Prime note sulla Giunta Ecclesiastica della Repubblica di Genova (1638-1797)*, pp. 97-123; M. Cavarzere, *Istituzioni ecclesiastiche e conflitti giurisdizionali nello Stato di Massa al tempo dei Cibo-Malaspina*, pp. 125-142; D. Edigati, *Controllo dei luoghi pii e amministrazione dei beni della Chiesa. Il caso delle opere nella Repubblica di Lucca (secolo XVIII)*, pp. 143-184; D. Edigati, *Per una storia dei rapporti fra Principato di Piombino e Chiesa nell'età dei Ludovisi e dei Boncompagni*, pp. 185- 224.

<sup>3</sup> Al riguardo, le considerazioni di Guido Astuti sono sempre illuminanti: «nell'intento di esaltare di fronte a quella del Papa l'autorità dei sovrani, e di giustificarne gli *iura circa sacra*, [le dottrine giurisdizionalistiche] accentuano l'elemento religioso nella concezione dello Stato, come ente sovrano di diretta origine divina e uguale alla Chiesa, e conseguentemente tendono ad estendere l'ambito dei suoi fini e della sua azione sociale. D'altra parte, queste dottrine presentano la Chiesa come istituzione puramente spirituale, rivolta alla cura e salvezza delle anime, e quindi tendono a disconoscere alla gerarchia ecclesiastica una vera potestà giurisdizionale, dichiarando che tutti i privilegi della Chiesa in materia temporale derivano dal diritto umano e non dal divino, come concessioni sempre revocabili da parte dello Stato, ed escludendo ogni diretta giurisdizione del Papato e della Curia romana sulla Chiesa locale, quasi ingerenza di un potere straniero», G. Astuti, *La formazione dello Stato moderno in Italia*, Torino 1967, pp. 156-157.

<sup>4</sup> Il più noto di tali provvedimenti fu l'Editto di Tolleranza del 2 gennaio 1782.

<sup>5</sup> Nello stesso 1782 Pio VI si recò personalmente a Vienna per richiedere all'Imperatore la revoca dell'Editto. Cfr. M. Caffiero, *Pio VI*, in *Enciclopedia dei Papi*, Roma 2000, pp. 492-509.

<sup>6</sup> Come osserva Daniele Edigati, «il governo delle entità statali d'Antico Regime non fu improntato su linee programmatiche coerenti e studiate a tavolino, quanto modellato

## 2. I Concordati

Nel Settecento, l'aspirazione a un maggiore influenza dello Stato in materia religiosa e, al tempo stesso, la necessità da parte della Chiesa di veder garantito e definito il suo campo d'azione, favorirono il rinnovo o la stipula di nuovi concordati<sup>7</sup>.

Il ricorso a convenzioni bilaterali – i concordati – tra la Santa Sede e i vari Stati europei è storicamente assai frequente, tale da costituire un istituto «classico e antichissimo del diritto della Chiesa»<sup>8</sup>. Nel XV secolo tale prassi aveva conosciuto una particolare fioritura per poi attenuarsi nei secoli XVI e XVII e ridestarsi appunto nel Settecento.

La ripresa della politica concordataria in quel secolo si può far derivare dall'ampliamento delle funzioni dello Stato che indusse i Sovrani a intraprendere una vasta serie di riforme che coinvolsero tutte le branche del diritto e dell'amministrazione pubblica, entrando in conflitto con le funzioni e i privilegi tradizionalmente riconosciuti alla Chiesa<sup>9</sup>. Ciò riguardò soprattutto, ma non soltanto, i c.d. «sovrani illuminati»: ci riferiamo ai casi più celebri degli imperatori Maria Teresa d'Austria e Giuseppe II, al re di Prussia Federico II, al Granduca di Toscana Pietro Leopoldo, ma anche, seppur in misura minore, a Carlo III di Borbone (re di Napoli, di Sicilia e successivamente di Spagna), a Vittorio Amedeo di Savoia e a Caterina II di Russia. Il riformismo che caratterizzò l'azione di quei sovrani si accompagnò con l'insofferenza per l'ingerenza esercitata dalla Santa Sede nei

---

in relazione agli stimoli forniti dalle contingenze quotidiane. Ciò è tanto più evidente in ordine alla legislazione principesca, composta di flussi normativi asistematici e caoticamente ammassatisi nel corso di secoli», *La prassi del giurisdizionalismo*, cit., p. 19.

<sup>7</sup> Della vasta bibliografia sui concordati si vedano tra gli studi più recenti, G. Catalano, *Concordato ecclesiastico*, in *Enciclopedia giuridica*, VII, Roma 1988, pp. 1-8; F. Finocchiaro, *Concordato e costituzione*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, III, Torino 1989, pp. 319-327; C. Fantappiè, *Concordati*, in F. Lovison (cur.), *Dizionario storico tematico. La Chiesa in Italia*, I, *Dalle origini all'Unità nazionale*, Roma 2019 [<http://www.storiadellachiesa.it/>]. Specificamente sul XVIII secolo, cfr. M. Rosa, *Una rilettura della politica dei concordati nel Settecento*, in M.A. Visceglia (cur.), *Papato e politica internazionale nella prima età moderna*, Roma 2013, pp. 173-197. I testi dei concordati si trovano in A. Mercati, *Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le autorità civili*, Roma 1919.

<sup>8</sup> P.A. D'Avack, *Concordato*, in *Enciclopedia del diritto*, VIII, Milano 1961, p. 441.

<sup>9</sup> I rapporti tra lo Stato e la Chiesa avevano subito nell'età moderna «una profonda trasformazione con l'affermarsi dell'idea della assolutezza della sovranità statale e dell'autonomia del potere laico, in antitesi alla tradizionale concezione cattolica della dualità del governo del genere umano, cui si era ispirato il sistema politico del Medioevo», G. Astuti, *La formazione dello Stato moderno*, cit., p. 149.

campi più disparati del diritto e dell'amministrazione: dall'ordinamento giudiziario, al diritto penale, dalla istruzione pubblica, al sistema tributario e al diritto di famiglia. Ambizione dei "sovrani illuminati" non fu soltanto l'esclusione di ogni forma di condizionamento ecclesiastico, ma anche quella di controllare direttamente l'esercizio di prerogative tradizionalmente esclusive della Chiesa, tramite gli strumenti del *placet* e dell'*exequatur*.

La Chiesa, che vedeva minacciato l'assetto tradizionale e significativamente ridotte le sue funzioni, reagì ricercando accordi bilaterali in grado di arrestare le pretese di un giurisdizionalismo dilagante per tutelare le sue prerogative irrinunciabili. In questo contesto, il concordato rispose alle esigenze di una Chiesa «in posizione difensiva» e «alla ricerca di una 'concordia' con gli Stati assoluti»<sup>10</sup>. La questione si dimostrò evidentemente di estrema delicatezza - osserva Guido Astuti - nei Paesi cattolici:

per la posizione che la Chiesa locale vi conserva come parte della Chiesa universale, ed assume una speciale rilevanza in Italia, per la particolare situazione derivante dal fatto che qui è la sede storica del Papato, centro propulsore dell'azione di consolidamento della gerarchia e disciplina ecclesiastica nel periodo della Controriforma, e qui all'autorità dei pontefici romani, che sono anche importanti sovrani temporali, non si contrappone quella di una grande monarchia nazionale, come in Francia e Spagna<sup>11</sup>.

Tra gli innumerevoli concordati del Settecento si possono ricordare, ad esempio, quelli stipulati dalla Santa Sede con il Regno di Sardegna: con Vittorio Amedeo II nel 1727, con Carlo Emanuele III nel 1741 e 1750, con Vittorio Amedeo III nel 1795 e, con Carlo Emanuele IV, nel 1797<sup>12</sup>. Nello stesso periodo, anche altri territori della Penisola stabilirono concordati: il Regno di Napoli nel 1741<sup>13</sup>, la Lombardia austriaca nel 1757<sup>14</sup>

<sup>10</sup> C. Fantappiè, *Concordati*, cit.

<sup>11</sup> G. Astuti, *La formazione dello Stato moderno*, cit., p. 150.

<sup>12</sup> Si vedano i testi in A. Mercati, *Raccolta di concordati*, cit., pp. 301 ss.

<sup>13</sup> Tra il re Carlo di Borbone e Benedetto XIV: *Trattato di accomodamento tra la Santa Sede, e la corte di Napoli*. «Per terminare le dispute e controversie, che da più secoli nel Regno di Napoli sono state su diversi capi tra le Curie laiche, ed ecclesiastiche, e per torre con ciò ogni occasione di discordia tra le due Potestà», in A. Mercati, *Raccolta di concordati*, cit., pp. 338-364.

<sup>14</sup> Stipulato da Maria Teresa d'Asburgo e Benedetto XIV, in A. Mercati, *Raccolta di concordati*, cit., pp. 440-443.

e nel 1784<sup>15</sup>. Al di fuori del contesto italiano sono da ricordare, tra i concordati più significativi del XVIII secolo, quelli stipulati con il Portogallo nel 1745<sup>16</sup> e con la Spagna nel 1753<sup>17</sup>.

### 3. *La laicità dello Stato*

Sul tema dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa, la più rilevante novità del XVIII secolo fu certamente l'affermazione in alcuni ordinamenti del principio della *laicità dello Stato*<sup>18</sup>. Si intese così considerare il fenomeno religioso come un fatto eminentemente privato, perciò insindacabile e irrilevante giuridicamente. La condizione giuridica del cittadino non sarebbe stata più in alcun modo condizionata dalla confessione religiosa di appartenenza<sup>19</sup>.

La religione cattolica, che aveva costituito il fondamento del potere nell'Antico Regime e, insieme con il diritto romano, la fonte essenziale dello *ius commune*, si trovava ora relegata in un ruolo di secondo piano e, soprattutto, in posizione di assoluta parità con le altre confessioni religiose. Lo "Stato confessionale" della tradizione veniva sostituito da uno "Stato laico e aconfessionale" che, separandosi nettamente dalla Chiesa, proteggeva il suo ordinamento da ogni interferenza religiosa. Si trattava di

---

<sup>15</sup> Tra Giuseppe II e Pio VI, *ivi*, pp. 514-515.

<sup>16</sup> Benedetto XIV e Giovanni V, *ivi*, pp. 405-409.

<sup>17</sup> Benedetto XIV e Ferdinando VI, *ivi*, pp. 422-433.

<sup>18</sup> Della vastissima bibliografia sul tema, ci limitiamo a ricordare, tra gli studi più recenti, i saggi in A. Ceretti-L. Garlati (curr.), *Laicità e Stato di diritto. Atti del IV Convegno di Facoltà, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 9-10 febbraio 2006*, Milano 2007 e S. Canestrari (cur.), *Laicità e diritto*, Bologna 2007; A. Spadaro, *Libertà di coscienza e laicità nello Stato costituzionale: sulle radici religiose dello Stato laico*, Torino 2008. Riferimenti bibliografici in S. Lariccia, *La laicità in Italia. Un percorso bibliografico*, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (curr.), *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei locali pubblici*, Torino 2004, pp. 330-336.

<sup>19</sup> Augusto Barbera suggerisce di definire la laicità dello Stato attraverso sei caratteri essenziali: 1) autonomia dell'ordinamento giuridico dalla sfera etico-religiosa; 2) limite alla prevaricazione del potere ecclesiastico su quello civile; 3) limite alla invadenza del potere civile su quello religioso; 4) riconoscimento e garanzia della libertà religiosa e del pluralismo religioso; 5) indifferenza ed estraneità della sfera pubblica rispetto al fattore religioso; 6) riconoscimento e garanzia della libertà individuale e del pluralismo di culture e tradizioni e quindi rifiuto dello "Stato etico" e di ogni ideologia di Stato. Cfr. A. Barbera, *Il cammino della laicità*, in S. Canestrari (cur.), *Laicità e diritto*, cit., p. 33.

una situazione radicalmente diversa, rispetto a quella degli ordinamenti nei quali vigeva la “tolleranza religiosa”, principio che si andava affermando negli Stati confessionali. In quegli ordinamenti, infatti, erano “tollerati” culti diversi (protestantesimo ed ebraismo soprattutto) da quello di Stato, sul presupposto della loro erroneità rispetto alla religione ufficiale: si pensi all’editto di Nantes di Enrico IV del 1598 e all’editto di tolleranza di Giuseppe II del 1782.

A inaugurare la previsione della laicità furono - com’è noto - il costituzionalismo nord americano e quello francese. Già la costituzione della Virginia del 1776, sez. 16, prevedeva la libertà religiosa: «tutti gli uomini hanno uguale diritto al libero esercizio della religione, secondo i dettami della coscienza»<sup>20</sup>. Nella costituzione federale del 1787, all’art. VI co. 3, si stabilisce che: «Nessuna dichiarazione di fede sarà mai richiesta come condizione per ottenere qualunque ufficio ed incarico pubblico negli Stati Uniti». La previsione più esplicita e nota fu quella del I emendamento del 1791: «Il Congresso non potrà emanare leggi concernenti la istituzione di una religione o la proibizione del suo libero esercizio».

In Francia la laicità dello Stato fu affermata innanzitutto dalla Dichiarazione dei diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789 che, all’art. 10, stabiliva: «Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, *anche religiose*, purché la manifestazione di esse non turbi l’ordine pubblico stabilito dalla Legge». Una serie di provvedimenti applicò progressivamente il principio di laicità fino al decreto del 21 febbraio 1795 che attuò la netta separazione tra lo Stato e la Chiesa<sup>21</sup>. Tutto ciò suscitò inevitabilmente l’aspro conflitto con la Santa Sede, culminato con l’arresto e la deportazione di Pio VI nel 1798<sup>22</sup>.

<sup>20</sup> «La religione, o il nostro dovere verso il Creatore, e la maniera di assolverlo, può essere guidato solamente dalla ragione e dalla convinzione, non dalla forza o dalla violenza. Quindi, tutti gli uomini hanno uguale diritto al libero esercizio della religione, secondo i dettami della coscienza».

<sup>21</sup> La separazione tra lo Stato e la Chiesa fu ripristinata in Francia, dopo il concordato del 1801, con la legge 9 dicembre 1905 il cui art. 2, co. 1, recita: «La Repubblica non riconosce, salaria né sovvenziona alcun culto».

<sup>22</sup> Cfr. la voce di B. Basdevant-Gaudemet, *Eglise/Etat*, in D. Alland-S. Rials (curr.), *Dictionnaire de culture juridique*, Paris 2003, pp. 595-604

#### 4. *Il Concordato del 1801*

Il concordato più noto e importante fu quello stabilito dalla Santa Sede con la Francia rivoluzionaria, tra Napoleone Bonaparte e Pio VII il 15 luglio 1801<sup>23</sup>.

Si trattò di un concordato assai diverso da quelli precedenti, perché stipulato con uno “Stato laico” e pienamente sovrano dal 1789. La differenza con la tradizione concordataria dell’*Ancien Régime* risulta in tutta evidenza: i concordati erano tradizionalmente stipulati da Stati confessionali che intendevano con quell’atto definire con precisione i rapporti con la Chiesa cattolica cui era comunque assicurato un ruolo privilegiato. È inutile ricordare che in gran parte degli ordinamenti europei la religione cattolica era la religione di Stato e veniva considerata universale ed erede della tradizione dello *utrumque ius*.

Il concordato napoleonico, rimasto in vigore fino al 1905, consentì la conclusione del grave conflitto sorto con la Rivoluzione tra la Francia e la Santa Sede<sup>24</sup>.

#### 5. *La politica ecclesiastica nel Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla nell’Ancien Régime*

Così come avvenne in gran parte degli Stati europei, anche il piccolo Ducato di Parma e Piacenza non rimase estraneo alle tendenze giurisdizionaliste che si erano andate affermando durante tutto il XVIII secolo<sup>25</sup>. Anzi, è proprio per lo stretto rapporto che sin dalla formazione del Ducato

---

<sup>23</sup> A. Mercati, *Raccolta di concordati*, cit., pp. 561-565. Si veda per tutti J. Laspougeas, *Concordat de 1801*, in J. Tulard (cur.), *Dictionnaire Napoléon*, n. éd., Paris 1989, pp. 451-456. Utile la consultazione della classica voce di R. Naz, *Concordat*, in *Dictionnaire de droit canonique*, III, Paris 1942, col. 1353-1383.

<sup>24</sup> Con la legge 9 dicembre 1905 fu abrogato il concordato e venne stabilita la laicità dello Stato.

<sup>25</sup> Sulla politica ecclesiastica nel Ducato di Parma e Piacenza per il periodo precedente a quello qui preso in considerazione, si veda: D. Edigati, *Una storia da scrivere: controllo delle istituzioni ecclesiastiche e tutela delle prerogative regie nel Ducato di Parma fra gli ultimi duchi farnese e il ministero Du Tillot*, in «Società e storia», CXLVII (2015), pp. 29-65; U. Bruschi, “Un principe totalmente pio, ecclesiastico, apostolico romano”. *Dinamiche del giurisdizionalismo nel Ducato di Parma e Piacenza da Pier Luigi Farnese alle guerre di Castro*, cit., pp. 45-75.

farnese legava detti territori alla Santa Sede, che merita di essere approfondita la politica adottata in quelle zone al fine di garantire un maggior controllo da parte dello Stato sugli affari ecclesiastici. A tal proposito sono emblematiche le parole con le quali Franco Venturi descrive la centralità all'interno dello scacchiere europeo della politica giurisdizionalista inaugurata nel Ducato:

L'idea di fare del più guelfo degli stati italiani il modello d'una riforma giurisdizionale e illuminata era un paradosso che durò poco, ma che assunse per un momento un valore esemplare. Proprio uno dei più artificiosi stati italiani assurse così a simbolo della difesa dell'idea di sovranità contro l'universalità medievale del papa. Attorno a Parma vennero a schierarsi, più o meno esplicitamente, quasi tutti gli altri stati italiani, e quando l'impero appoggiò le corti borboniche in questo loro conflitto con Roma si poté dire che l'Europa tutta intera faceva scudo al ducato contro le ingerenze e le pretese papaline<sup>26</sup>.

Fu soprattutto grazie al contributo di amministratori dotati di un profilo internazionale, aperti alle nuove idee che si erano ormai ben radicate in Europa, che fu possibile per Parma distaccarsi dalla politica di stampo controriformistico che l'aveva caratterizzata fino alla seconda metà del Settecento<sup>27</sup>. Tale slancio verso un maggior controllo da parte dello Stato sulle istituzioni ecclesiastiche fu merito soprattutto di Guillaume du Tillot. Giunto a Parma al seguito di don Filippo, per il quale aveva già ricoperto la carica di segretario particolare presso la corte di Madrid, il du Tillot scalò rapidamente le gerarchie ducali fino a ricoprire la carica di segretario di Stato nel 1759<sup>28</sup>. A partire da questa data furono presi una

<sup>26</sup> F. Venturi, *Settecento riformatore*, vol. II, *La chiesa e la repubblica dentro i loro limiti (1758-1774)*, Torino 1976, p. 214.

<sup>27</sup> I numeri riportati dal Benassi, sebbene non totalmente precisi, rimangono comunque impressionanti e ci dicono che solo a Parma erano presenti più di 91 chiese e oratori, 19 confraternite, 4 congregazioni, 21 conventi femminili e 18 maschili. A Piacenza, invece, gli ecclesiastici rappresentavano il dieci per cento della popolazione, i quali controllavano i due quinti dei terreni. Per ulteriori informazioni si veda: U. Benassi, *Guillaume du Tillot. Un ministro riformatore del secolo XVIII*, in «Archivio storico per le province parmensi», XV (1915), pp. 89 e ss.

<sup>28</sup> Su Guillaume du Tillot e sulla sua politica ecclesiastica, si veda: C. Nisard, *Guillaume Du Tillot. Un valet ministre et secrétaire d'état. Épisode de l'histoire de France en Italie de 1749 à 1771*, Paris 1887; A. G. Tononi, *Documenti inediti intorno al dissidio tra Roma e Parma (1765-1768)*, in «Strenna piacentina», XVI (1890), pp. 76-97; B. Cipelli, *Storia*



serie di provvedimenti finalizzati alla limitazione dei privilegi ecclesiastici e a un maggior controllo da parte degli organi amministrativi e giurisdizionali civili sulle attività dei religiosi all'interno dei territori ducali<sup>29</sup>. Si ricorda qui in particolare l'emanazione nel 1764 di una *Prammatica* che vietava l'alienazione dei beni sottoposti a regime di manomorta<sup>30</sup>. A questa seguiva qualche mese dopo l'istituzione di un organo giurisdizionale speciale, il *Tribunale della Real Giunta di giurisdizione*, il quale si doveva occupare principalmente della repressione degli abusi commessi da parte delle autorità ecclesiastiche e di vigilare sull'esecuzione e pubblicazione di qualsiasi atto proveniente dalla Santa Sede<sup>31</sup>. Nonostante le rimostranze inviate da Roma<sup>32</sup>, il du Tillot non si arrestò nella sua opera di riforma,

---

*dell'amministrazione di Guglielmo Du Tillot nei duchi Filippo e Ferdinando di Borbone nel governo degli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla dall'anno 1754 all'anno 1771*, «Archivio storico per le province parmensi», II (1893), pp. 149-291; U. Benassi, *Guglielmo du Tillot. Un ministro riformatore del secolo XVIII*, cit., pp. 1-121; G. Drei, *Notizie sulla politica ecclesiastica del ministro Du Tillot: sua corrispondenza segreta col vescovo di Parma*, in «Archivio storico per le province parmensi», II (1915), pp. 197-230; F. Valsecchi, *Il riformismo borbonico: Parma*, in *L'Italia nel Settecento. Dal 1714 al 1788*, Milano 1971, pp. 593-614; L. Corradi, *La politica ecclesiastica degli ultimi Borboni a Parma. Contributo allo studio del diritto ecclesiastico pre-unitario*, Padova 1992, pp. 5 e ss.

<sup>29</sup> Come è stato già in precedenza rilevato, conviene anche qui ricordare come questi provvedimenti non erano dettati esclusivamente da un sentimento di ostilità nei confronti del clero locale, ma bensì adottati in ragione delle drammatiche condizioni in cui versavano le casse del Ducato. Cfr. L. Corradi, *La politica ecclesiastica degli ultimi Borboni a Parma*, cit., p. 8.

<sup>30</sup> Il riferimento è al provvedimento che va sotto il nome di *Prammatica che proibisce qualunque alienazione di qualsivoglia specie di Beni in Mani-morte, e che riguarda non solo i Contratti, e le Disposizioni da farsi, ma eziandio le già fatte, e non peranco verificate*, promulgata il 25 ottobre 1764. Per il testo completo si veda: ivi, pp. 81-86.

<sup>31</sup> Tale organo fu costituito con provvedimento del 19 gennaio 1765, al quale seguì immediatamente, il 30 gennaio, un ulteriore provvedimento con il quale si precisavano gli ambiti d'intervento. Per il testo di questi due provvedimenti, si veda: ivi, pp. 91-100.

<sup>32</sup> In particolare si ricorda qui la costituzione apostolica *Alias ad Apostolus*, conosciuta meglio come breve «Monitorio di Parma», promulgata da papa Clemente XIII il 30 gennaio 1768, con la quale il pontefice riaffermava la propria autorità sul Ducato parmense e dichiarava «intimamente e pienamente nulli, irriti, non validi, iniqui, temerari, fatti in modo dannoso da chi non ne aveva diritto, e presunti di fatto ed importanza, tutti e singolarmente di Editti, Decreti, Ordinanze, Mandati e qualsivoglia altra cosa; in qualunque modo emanati, pubblicati, fatti eseguire e preparati [...] in pregiudizio della libertà, immunità, giurisdizione ecclesiastica, dell'Autorità apostolica e di quella dei diritti degli Arcivescovi». Cfr. E. Casa, *Controversie fra la Corte di Parma e la Santa Sede del secolo XVIII (1754-1766)*, in «Atti e memorie delle RR. Deputazioni di Storia patria dell'Emilia», VI/1 (1881), p. 26. Tale atto oltre a provocare la protesta del duca

la quale proprio verso la fine del XVIII secolo arrivò a toccare il suo apice con l'espulsione dal Ducato dell'ordine dei Gesuiti e l'abolizione dell'Inquisizione avvenuta nel 1769<sup>33</sup>.

Con l'arrivo di Maria Amalia quale consorte del duca Ferdinando, le fortune del du Tillot terminarono, fino a giungere al suo licenziamento nel 1771. Con il suo allontanamento dalla corte parmense, le riforme adottate nel decennio precedente subirono una serie di radicali modifiche, in ragione anche della riconciliazione con la Santa Sede fortemente auspicata dalla nuova duchessa<sup>34</sup>. Solo la *Prammatica*, promulgata nel 1764, non fu mai formalmente abrogata, limitandosi alla sua non applicazione.

## 6. Il periodo napoleonico

Tale atteggiamento di riavvicinamento con Roma e con il clero locale subì un drastico punto d'arresto con l'occupazione dei territori ducali da parte dell'esercito francese<sup>35</sup>. Il 15 marzo 1801 fu nominato amministratore del Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla Ménérier Louis Elie Moreau de Saint-Méry<sup>36</sup>. Con tale periodo si aprì per il Ducato – poi a partire dal 1808 denominato Dipartimento del Taro – un rinnovato movimento di riforme sui rapporti Stato e Chiesa che, in armonia con l'indirizzo politico francese, riprendeva in parte quanto già era stato fatto in precedenza dal du Tillot. A riprova di ciò basti solo citare che il primo provvedimento assunto su questo tema nel 1803 dalla nuova amministrazione fu la riapplicazione della *Prammatica* del 1764. A tale provvedimento seguirono poi tutta una serie di atti finalizzati a “francesizzare” i territori ducali. Oltre all'applicazione in detti territori del Codice civile francese avvenuta in

---

Ferdinando, scatenò la violenta reazione di tutte le corti borboniche d'Europa. Cfr. G. Cerchiello, *La strategia antiromana de Bernardo Tanucci ante los acontecimientos de 1768*, in «Revista de Historia moderna», XVIII (2000), pp. 42 e ss.

<sup>33</sup> Cfr. G. Gonzi, *L'Espulsione dei Gesuiti dai Ducati Parmensi (febbraio 1768)*, in «Aurea Parma», L/3 (1966), pp. 154-193 e LI/1 (1967), pp. 3-62.

<sup>34</sup> In particolare, fu abolito il *Tribunale della Real Giunta di giurisdizione* e fu ristabilita l'Inquisizione. Nel 1793 poi anche i Gesuiti furono riammessi nei territori ducali. Cfr. L. Corradi, *La politica ecclesiastica degli ultimi Borboni a Parma*, cit., pp. 17-18.

<sup>35</sup> Sul periodo di occupazione napoleonica del Ducato si veda: L. Montagna, *Il dominio francese in Parma (1796-1814)*, Piacenza 1906.

<sup>36</sup> Sul Moreau de Saint-Méry si veda: M. Silvestre, *Notice biographique sur M. Moreau de Saint-Méry*, Parigi 1819.

data 3 giugno 1805, occorre qui sottolineare la decisione di Napoleone, datata 1° ottobre 1807, di far rientrare la Diocesi di Parma all'interno della Chiesa gallicana con la conseguente applicazione per quella zona del Concordato del 1801 e degli *Articoli organici* dell'8 aprile 1802<sup>37</sup>.

## 7. *La Restaurazione*

Con la caduta di Napoleone, il Ducato fu assegnato a Maria Luigia d'Austria secondo il Trattato di Fontainebleau, confermato poi dal Congresso di Vienna. Con l'interrompersi dell'occupazione napoleonica, sotto la guida del conte Filippo Francesco Magawly Cerati<sup>38</sup>, si arrestò anche quel susseguirsi di riforme che avrebbero dovuto condurre il Ducato a divenire uno Stato puramente laico sul modello francese. Fin dai primi mesi in cui il Governo provvisorio s'installò a Parma, si può infatti rilevare una volontà da parte dei nuovi amministratori di riconciliarsi con il clero locale<sup>39</sup>, reintegrando dei loro beni coloro che nei mesi precedenti ne erano stati privati e ristabilendo sul territorio parte degli ordini e delle congregazioni che erano stati banditi<sup>40</sup>. In favore degli ecclesiastici furono

---

<sup>37</sup> A questi provvedimenti si aggiunsero una serie di atti indirizzati al riconoscimento dei diritti civili per i membri della comunità ebraica, nonché finalizzati alla drastica riduzione della presenza di ecclesiastici attraverso la soppressione di numerosi ordini e la demolizione di diversi edifici religiosi. Cfr. L. Corradi, *La politica ecclesiastica degli ultimi Borboni a Parma*, cit., pp. 19 e ss.

<sup>38</sup> Sulla vita di questo personaggio si veda: M. A. Onesti, *Quelques notices sur le Comte Philippe François Magawly-Cerati de Calvy concernat son administration des Duchés de Parme, Plaisance et Guastalla*, Paris 1846.

<sup>39</sup> Tali provvedimenti sono consultabili nella *Raccolta generale delle leggi per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, pubblicata a Parma a partire dal 1824 e comprendente gli atti legislativi promulgati nel Ducato dal 1814.

<sup>40</sup> In particolare, si fa riferimento qui a una serie di provvedimenti adottati a partire dal 1814 con il quale il Governo reintegrò l'Ordine dei Cavalieri di Malta dei beni che gli erano stati confiscati dal ministro delle finanze dell'Impero francese. Si veda: *Raccolta generale delle leggi per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, anno 1814, semestre I, tomo I, Parma 1824, n. 24 - *Decreto del Governo Provvisorio per la restituzione dei Beni sequestrati agli Spagnuoli ed ai Cavalieri di Malta (Parma, 2 maggio 1814)*, pp. 94-96. Con riguardo agli ordini, nel settembre del 1814 furono ristabiliti quattro conventi mendicanti, uno per i Minori Osservanti, uno per i riformati, il terzo per i Cappuccini e il quarto per le Cappuccine. Cfr. *Raccolta generale delle leggi per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, anno 1814, semestre II, tomo I, cit., n. 108 - *Decreto Ministeriale per Ristabilimento di quattro Conventi Mendicanti (Parma 24 settembre 1814)*, pp. 186-187.

poi adottate una serie di disposizioni al fine di garantirgli un trattamento fiscale privilegiato e assicurargli antiche prerogative che gli erano state sottratte<sup>41</sup>. In particolare, un importante provvedimento fu quello adottato il 14 agosto 1816 che va sotto il nome di *Decreto sovrano intorno ai Registri dello Stato Civile*. Al suo art. I, si disponeva:

Art. I. Cominciando dal primo Gennajo 1817 i registri delle nascite de' matrimoni e delle morti saranno tenuti dai Parrochi, riguardi ai Cattolici, e dai Rabbini, o Maestri della comunità giudaica, riguardo agli Ebrei, e dai Ministri, o Pastori, riguardo ai non Cattolici<sup>42</sup>.

Tale provvedimento rappresentava un significativo ritorno al passato rispetto alla legislazione napoleonica, che aveva assegnato la tenuta dei registri civili ai sindaci<sup>43</sup>. Le disposizioni del *Decreto* del 1816 ebbero tuttavia vita breve, poiché nel 1820 entrò in vigore il *Codice civile parmense* con il quale i registri furono nuovamente affidati agli ufficiali di stato civile<sup>44</sup>.

Importanti riforme furono attuate anche in campo matrimoniale. Nello specifico, il Governo provvisorio intervenne nel 1814 sospendendo diversi articoli del *Code Napoléon*, tra cui l'art. 75 con il quale si regolava il matrimonio civile<sup>45</sup>, considerando come valido solo il matrimonio

<sup>41</sup> Si vedano le due decisioni ministeriali del 30 agosto 1814 e del 5 settembre 1814, con le quali si escludevano dall'imposizione diretta le chiese, i campanili, le canoniche e gli orti dei parroci. Si veda: *Raccolta generale delle leggi per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, anno 1814, semestre II, tomo I, cit., n. 96 - *Decisione Ministeriale intorno a' beni stabili soggetti alle imposte dirette (Parma 30 agosto 1814)*; e n. 99 - *Decisione Ministeriale intorno ai beni stabili soggetti alle imposte dirette (Parma, 5 settembre 1814)*, pp. 149 e 155. Occorre qui ricordare che una decisione equivalente fu assunta anche per la comunità ebraica nel 1826. Agli ecclesiastici era poi assicurata l'esenzione dal servizio militare e dalla Guardia urbana, almeno fintantoché fossero rimasti all'interno del corpo clericale.

<sup>42</sup> Si veda: *Raccolta generale delle leggi per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, anno 1816, semestre II, tomo unico, n. 99 - *Decreto Sovrano intorno ai Registri di Stato Civile*, pp. 48 e ss.

<sup>43</sup> Nello svolgimento di queste funzioni, i parroci dovevano comunque operare in stretto rapporto con le autorità civili, e in particolare con i podestà e i pretori. Cfr. *ibid.*

<sup>44</sup> *Cod. civ. per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, artt. 290 e ss.

<sup>45</sup> *Code Napoléon*, art. 75: «Le jour désigné par les parties après les délais des publications, l'officier de l'état civil, dans la maison commune, en présence de quatre témoins parents ou non parents, fera lecture aux parties, des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre VI du Titre du Mariage, sur les Droits et

celebrato davanti al parroco<sup>46</sup>. Nonostante la riacquistata esclusività del parroco per quanto riguardava la celebrazione delle nozze, va notato però come il controllo sugli eventuali impedimenti fosse riservato alle autorità civili. Inoltre, al fine di poter richiedere la dispensa pontificia in caso di impedimento canonico al matrimonio, era necessario ottenere il beneplacito da parte del sovrano<sup>47</sup>.

Tale controllo da parte del sovrano non si limitava alla sola disciplina matrimoniale, ma si estendeva fino a tutti gli atti provenienti da Roma: bolle, brevi, dispense, benefici, ... i quali necessitavano sempre del beneplacito dell'autorità civile al fine di essere pubblicati e applicati nel Ducato. Da questa disposizione traspare quindi come l'indirizzo accolto da parte del Governo provvisorio non fosse esclusivamente di riconciliazione nei confronti del clero locale, ma che invece fosse chiara la volontà di continuare a mantenere un certo livello di controllo in chiave giurisdizionalista, sottoponendo l'esercizio del culto ad una specifica divisione della segreteria del ministero<sup>48</sup>.

In conclusione, si possono comprendere le considerazioni di Franco Venturi circa la centralità del Ducato nella politica ecclesiastica europea tra la fine dell'età moderna e l'inizio di quella contemporanea. Partendo dall'amministrazione borbonica, sotto la guida del ministro du Tillot, Parma e gli altri territori ducali si trasformarono in un vero e proprio laboratorio di interventi di riforma per consentire allo Stato di esercitare un controllo maggiore sulle autorità ecclesiastiche. Un processo giunto al suo apice durante l'occupazione francese, quando il Ducato fu equiparato agli altri territori dell'Impero e instaurato uno Stato laico. Con il Congresso di Vienna e la riorganizzazione del Ducato, il processo di laicizzazione

---

*les Devoirs respectifs des époux.* Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme ; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ».

<sup>46</sup> «Gli art. 74, 75 e 76 del Cod. civ. sono sospesi: il matrimonio si celebrerà dinanzi al parroco pe' cattolici, e per quelli di religione diversa giusta il rito rispettivo [...]». Si veda: *Raccolta generale delle leggi per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, anno 1814, semestre II, tomo I, pp. 64-65.

<sup>47</sup> *Raccolta generale delle leggi per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, anno 1820, semestre II, tomo unico, n., 7 dicembre 1820 volume 21, pp. 94 e 95.

<sup>48</sup> Nello specifico era la *I Divisione – Pubblica Amministrazione* che doveva occuparsi di vigilare sul corretto esercizio del culto all'interno dei territori ducali. Si veda: *Raccolta generale delle leggi per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, anno 1814, semestre II, tomo I, n. 92 – *Decreto Ministeriale per l'Ordinamento della Segreteria del Ministero (Parma 19 Agosto 1814)*, p. 87.

dello Stato fu interrotto dalle politiche riconciliative del Magawly, il quale comunque fu in grado di recuperare in parte la politica giurisdizionalista dei suoi predecessori, in modo da garantire alle autorità civili un certo livello di controllo sulle istituzioni ecclesiastiche ducali.